

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 035/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 19 dicembre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dott. Francesco Cerini, Avv. Mario Antonio Scino – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/CAGLIARI DEL 23.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 87 del 25.11.2014)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.C. Napoli di Napoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'U.C. SAMPDORIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMPDORIA/NAPOLI DELL'1.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 91 del 2.12.2014)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.C. Sampdoria di Genova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DELL'U.C. SAMPDORIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. MIHAJLOVIC SINISA SEGUITO GARA TIM CUP SAMPDORIA/BRESCIA DEL 4/12/2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 94 del 5.12.2014)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.C. Sampdoria di Genova, riduce la sanzione inflitta al sig. Mihajlovic Sinisa ad 1 giornata effettiva di gara ed ammenda di €5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL GENOA C.F.C. S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DIEGO PEROTTI SEGUITO GARA GENOA/ROMA DEL 14.12.2014 A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 16.12.2014)

La C.S.A., respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis, comma 7, C.G.S., come sopra proposto dalla società Genoa C.F.C. S.p.A. di Genova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Leonardo Salvemini – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

5. RICORSO DELL'A.S. ROMA S.P.A AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. HOLEBAS JOSE LLOYD SEGUITO GARA GENOA/ROMA DEL 14.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 16.12.2014)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roma di Roma , annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

ORDINANZA ISTRUTTORIA

6. RICORSO DELL'A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RUDI GARCIA SEGUITO GARA GENOA/ROMA DEL 14.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 16.12.2014)

La C.S.A., impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito e la tutela del contraddittorio, dispone la trasmissione del fascicolo con gli atti tutti disponibili alla Procura Federale, affinché vengano accertati gli accadimenti oggetto di giudizio, acquisite le testimonianze eventualmente occorrenti.

Sospende, nelle more, l'esecutività della sanzione inflitta.

7. RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/ROMA DEL 14.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 16.12.2014)

La C.S.A., impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito e la tutela del contraddittorio, dispone la trasmissione del fascicolo con gli atti tutti disponibili alla Procura Federale, affinché vengano accertati gli accadimenti oggetto di giudizio, acquisite le testimonianze eventualmente occorrenti.

Sospende, nelle more, l’esecutività della sanzione inflitta.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 19 dicembre 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio